



## **Organi di Giustizia**

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
Avv. Lucia Ambrosino

**FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA**  
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma  
Tel. 06.32488.514  
Fax. 06.32488.451  
Mail: [giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

Proc. n. 15/16

Dec. n. 20/16

Il giorno 27 settembre 2016, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

### **IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato la seguente

#### **DECISIONE**

sul ricorso proposto dal conduttore Marco BUSSOLOTTI, nato ad Ancona il 27.5.1990, tesserato e licenziato F.M.I. 2016 con il M.C. "BIASSONO", con tessera n. 16032620 e licenza n. F00078 senior velocità, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Serrani, presso il cui studio elettivamente domicilia in Falconara M. (AN), alla via Flaminia n. 438, avverso il provvedimento di esclusione dalla classifica della gara svoltasi presso l'autodromo di Misano Adriatico il 30 luglio 2016 e relativa alla classe Supersport del Campionato Italiano Velocità, 5° round;

Il G.S.N., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

## OSSERVA

Il ricorso, nei termini prospettati dal ricorrente Marco BUSSOLOTTI è fondato e, pertanto, va accolto, poiché l'esame della documentazione acquisita agli atti del presente procedimento, nonché della normativa di riferimento, consente a questo Giudice di condividere le conclusioni del ricorrente medesimo, per i motivi che appresso si spiegheranno.

Il ricorrente ha chiesto annullarsi il provvedimento di esclusione dalla citata gara, anche con ogni conseguenza in ordine alle relative classifiche, in quanto, attraverso argomentazioni basate anche su operazioni aritmetiche, ha concluso per la non esattezza della rilevazione del peso della propria motocicletta, effettuato, appunto, al termine della gara; a tale riguardo, ha evidenziato lo scostamento negativo dei piatti della bilancia usata per tali operazioni (evincibili dal rapporto di taratura n. 332536, in atti, e riferito alle bilance in uso all'autodromo di Misano Adriatico), nonché l' "alea" della misurazione stessa, dovuta alla mancanza di sostegno fisso del mezzo (es. cavalletto) durante le operazioni di pesatura, essendo queste state effettuate dai Commissari, letteralmente, mantenendo il mezzo sulle bilance con le mani.

La relazione tecnica redatta dalla C.S.N., nella persona del C.T. Daniele Infante, ha, invece, ritenuto corrette le operazioni di pesatura svolte da parte dei Commissari a tanto preposti, evidenziandone la loro assoluta oggettività e, quindi, l'esattezza del peso rilevato della motocicletta del ricorrente BUSSOLOTTI.

Va, innanzitutto, premesso che il mezzo del ricorrente è stato ritenuto non conforme al Regolamento Annesso velocità 2016 per essere risultato lo stesso di peso inferiore di un solo chilogrammo rispetto a quanto previsto dal Regolamento stesso. Il ricorrente stesso, sul punto, ha dedotto, anche con memorie difensive successive all'atto di appello, che il dato risultante dalla rilevatura del peso non poteva considerarsi oggettivamente certo, bensì "dubbioso", e ciò – come detto - sia a causa degli scostamenti dei piatti della bilancia in dotazione all'autodromo, sia al modo in cui la stessa era stata effettuata.

La relazione tecnica citata, pur spiegando compiutamente le modalità di intervento per la verifica del peso da parte dei Commissari, nonché la correttezza del relativo operato, non ha chiarito se la differenza di peso di un solo chilogrammo – riscontrata sul mezzo del BUSSOLOTTI – rispetto a quella normata dal Regolamento, possa, in ipotesi, essere stata frutto dello scostamento dei piatti usati per la rilevazione del peso della motocicletta medesima, come, invece, ha sostenuto il ricorrente, sulla scorta dei dati riportati nel rapporto di taratura allegato agli atti. Si tratta, in realtà, di uno scostamento lieve ( $\pm 0,5$  Kg), così come, però, è lieve la differenza di peso riscontrata sul mezzo in questione (1 kg).

È chiaro che, nel caso di specie, non è stata messa in dubbio la correttezza professionale e morale dei Commissari F.M.I. che hanno effettuato le verifiche sulla motocicletta del ricorrente, a seguito della gara del 30.7.2016 relativa alla Classe Supersport del C.I.V., ma è altrettanto chiaro che, in base a quanto sin qui argomentato, può sorgere qualche dubbio sull'effettivo peso del mezzo del BUSSOLOTTI alla fine della gara predetta, anche perché non è dato evincere dai rapporti di gara né quali siano stati i due piatti della bilancia in dotazione all'autodromo effettivamente usati per tale operazione (secondo il rapporto di taratura n. 332536 in atti il piatto RR avrebbe uno scostamento pari a 0), né quante volte questa sia stata ripetuta per attestarne il risultato attraverso l'operazione di media aritmetica richiamata nella relazione tecnica (v. pag. 4). Va osservato, infatti, che la pesatura del mezzo del BUSSOLOTTI è stata effettuata manualmente, ossia: durante la pesa, la moto di questi non era sostenuta da un cavalletto poggiato su una bilancia a piatto unico, ma mantenuta dai Commissari su una bilancia a due piatti. Il ricorrente ha dedotto che il peso della propria moto sarebbe stato rilevato mentre il mezzo era ancora sostenuto dalle mani dei Commissari e ha basato tale assunto sulla fotografia allegata all'atto di appello, ritraente il mantenimento della moto stessa sui due piatti della bilancia. Da tanto ha, quindi, desunto un alleggerimento (o un appesantimento) della moto, o, comunque, un risultato del relativo peso "non oggettivo".

Secondo la relazione tecnica, invece, l'operazione di pesatura (in generale, ma anche nel caso del BUSSOLOTI) non viene effettuata in questo modo, bensì attraverso, sì, il mantenimento della moto sui due piatti della bilancia, ma fino al momento del raggiungimento dell'equilibrio del mezzo, quando, poi, questo viene "lasciato" per pochi secondi (da 3 a 5) per rilevarne il peso "senza mani". Di conseguenza, secondo detta relazione tecnica, la foto allegata dal ricorrente non corrisponderebbe al momento della pesatura ma a quello immediatamente precedente all'allontanamento delle mani che sorreggono il mezzo da pesare. A parere di questo G.S.N., quello che è ritratto nella foto non rileva nel caso che occupa; è, piuttosto, fondamentale stabilire quanto e in che modo incida la presenza di una mano su una motocicletta sottoposta a verifica del peso. "Abbandonare", seppure per pochi secondi, una moto poggiata su 2 piatti distanziati di una bilancia, non può decretare, in termini assolutistici, che il mezzo sia effettivamente in equilibrio perfetto. Anzi, può ragionevolmente ritenersi che la moto, in quel caso, sia in bilico, o, meglio, che sia in equilibrio per frazioni di secondo, essendo quanto meno improbabile che una motocicletta di oltre un quintale e mezzo si mantenga da sola, in perfetto equilibrio, per 3-5 secondi consecutivi. Che essa sia in equilibrio non c'è dubbio, ma che questo venga mantenuto alla perfezione per un tempo sufficiente a rilevarne l'esatto peso (3-5 secondi), senza alcun margine di errore, appare alquanto incerto, soprattutto alla luce del dato riscontrato nel caso dell'appellante, ove la differenza di peso "regolamentare" ammonta a solo 1 Kg. In altre parole, nel caso di specie, la discrepanza è talmente lieve che, alla luce delle suesposte considerazioni e delle modalità di rilevamento del peso della moto, ben può esservi ricompresa un' "alea", pur minima, di errore, che non è suscettibile di essere sopperita nemmeno da una strumentazione elettronica. In ogni caso, anche se il pilota BUSSOLOTI non ha effettuato alcuna operazione di pesatura nei momenti precedenti alla gara o alle verifiche di ufficio, al fine di testare il mezzo su livelli di peso il più possibile corrispondenti al Regolamento, non rileva in questa sede. Si tratta, infatti, di una libera scelta o strategia del team del BUSSOLOTI aderire o

meno ad una tale prassi e il fatto di non averla seguita non inficia i termini del gravame da questi proposto.

Invero, in assenza di un sostegno fisso della moto (come potrebbe essere nel caso in cui essa sia, invece, poggiata sul cavalletto e, quindi, ferma), di indicazioni nei rapporti di gara dei piatti della bilancia effettivamente utilizzati per rilevare il peso del mezzo del ricorrente, nonché del numero delle pesature effettuate ai fini della media aritmetica innanzi citata, tenuto conto dello scostamento indicato nel rapporto di taratura di cui al fascicolo *de quo* e della impossibilità di riprodurre i medesimi dati ambientali indicati nel suddetto rapporto, non può esservi assoluta certezza sul fatto che il mezzo del BUSSOLOTTI pesasse 163 o 164 Kg, ove quest'ultimo rappresenta il peso che rende la suddetta moto conforme al Regolamento più volte citato. Ciò nel senso che, ferme restando le competenze tecniche dei Commissari verificatori e la scrupolosità delle operazioni dagli stessi effettuate nel caso di specie, appare ragionevole ipotizzare una lieve imprecisione (consistente nella oscillazione di + 1 kg) in ordine al peso effettivo della moto del pilota ricorrente.


P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale,

- ACCOGLIE il ricorso del signor Marco BUSSOLOTTI;
- ORDINA alla C.S.N. la modifica della classifica della gara del 30 luglio 2016 e relativa alla classe Supersport del Campionato Italiano Velocità, 5° round, cod. man. NAX03, nonché, di conseguenza, della relativa classifica generale della suddetta classe.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Avv. Carlo Serrani;
- Bussolotti Marco;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C. S. N.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Moto club di appartenenza del ricorrente;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.